ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 38

Ai territori dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima si applicano, per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, considerandosi tali territori, a causa degli eventi tellurici verificatisi, zone depresse a tutti gli effetti.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 7 dicembre 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it